
**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA – PALERMO
RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

(nel ricorso portante il n. 1470/2022 Reg. Ric., Sez. II – C.C. 21.10.2022)

della dott.ssa **LAVINIA LIBRINO**, nata a Palermo in data 9 luglio 1991, Cod. Fisc. LBRLVN91L49G273T, quivi residente in Via Praga n. 32, rappresentata e difesa sia unitamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Girolamo Calandra (C.F. CLNGLM42A16273H; PEC girolamocalandra@pecavvpa.it; numero fax 091-586022) e Antonella Bonanno (Cod. Fisc. BNNNNL65P47G273Q - PEC antonellabonanno@pecavvpa.it; numero fax 091-586022) ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Palermo, Piazza V. E. Orlando n. 33, nonché digitalmente presso gli indirizzi di PEC dei suindicati difensori come sopra specificati e tratti da Registri di Giustizia, come da procura in calce, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso principale,

c o n t r o

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA, Cod. Fisc. 80012000826, in persona dell'Assessore regionale *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6;

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE, Cod. Fisc. 80012000826, in persona del Dirigente Generale *pro tempore*, Dott.ssa Carmen Madonia, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6;

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE, SERVIZIO 4 “Reclutamento, trasferimenti e mobilità”, Cod. Fisc. 80012000826, in persona del Dirigente del Servizio *pro tempore*, Dott. A.

Sirna, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6;

e nei confronti di

-FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A., Cod. Fisc. 80048080636, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale ed amministrativa del FORMEZ PA, in Roma, Viale Marx n. 15;

- **dott. Angelo GAUDIO**, residente in Palermo, Via Leonardo Da Vinci n. 48, quale soggetto inserito nella graduatoria di merito dei vincitori del concorso pubblico di cui si dirà infra, con punteggio totale di 28,13;

per l'annullamento

1. del D.D.G. n. 3655 del 15 settembre 2022 dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, pubblicato nella medesima data sul sito WEB della P.A. regionale, con il quale da un lato è stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso pubblico indetto con D.D.G. n. 5039 del 23.12.2021 per l'assunzione di n. 344 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D, posizione economica D1) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, profilo di **Specialista in mercato e servizi per il lavoro - Codice CPI-SML**), e, dall'altro lato, sono stati dichiarati i vincitori del concorso di cui si tratta (trattasi di n. 131 unità di personale); e ciò nella parte in cui la dott.ssa Librino è stata illegittimamente esclusa dalla valutazione finale dei candidati e conseguenzialmente dalla graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale;
2. dell'avviso pubblicato in data 6 ottobre 2022 relativo alla scelta della sede di servizio da parte dei soggetti dichiarati vincitori del concorso pubblico in questione, da effettuare dal 10 al 17 ottobre 2022;
3. ove occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati.

nonché per il riconoscimento

del buon diritto della ricorrente alla corretta valutazione finale dei titoli di studio, della prova scritta, dell'esperienza professionale e titoli di servizio, con conseguenziale buon diritto della stessa all'utile collocazione nella graduatoria finale del concorso pubblico ed alla declaratoria di vincitrice del concorso di che trattasi.

F A T T O

Con D.D.G. n. 5039 del 23.12.2021, pubblicato per estratto nella GURS – Serie Speciale Concorsi n. 18 del 29.12.2021, l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D, posizione economica D1), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, **di cui n. 344 unità nel profilo di *Funzionario - Specialista in mercato e servizi per il lavoro* (Codice CPI-SML).**

A mente dell'art. 3 del bando, la procedura concorsuale di cui trattasi si è articolata nelle seguenti fasi: **a)** valutazione dei titoli legalmente riconosciuti; **b)** prova selettiva scritta, **c)** valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale.

La dott.ssa Librino ha partecipato alla procedura concorsuale limitatamente al profilo di *Funzionario - Specialista in mercato e servizi per il lavoro* (Codice CPI-SML), superando la fase **di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti** che, alla luce della disciplina prevista nell'art. 6 del bando di concorso, è stata distinta per ciascuno dei profili professionali di cui all'art. 1, comma 1, oltre che essere stata finalizzata all'ammissione alla prova selettiva scritta di un numero di candidati (per ciascuno dei diversi profili professionali) pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso; la odierna ricorrente ha dunque sostenuto la prova selettiva scritta, anch'essa distinta per ciascun profilo professionale oggetto della procedura concorsuale (cfr. dell'art. 7 del bando).

Più precisamente e per quello che qui strettamente ci occupa, secondo la disciplina di cui all'art. 7, comma 2, del bando di concorso, la prova è consistita "...

nella risoluzione di sessanta quesiti con risposte a scelta multipla volti a verificare la conoscenza teorica e pratica della lingua inglese... delle tecnologie informatiche e delle seguenti materie (distinte per profilo):

B) Specialista in mercato e servizi per il lavoro (Codice CPI-SML)

-Diritto del lavoro e della legislazione sociale;

-Legislazione statale e regionale in materia di servizi per il lavoro (...); normativa nazionale regionale relativa all'inserimento lavorativo delle p3rsona con disabilità, con particolare riferimento alla L.68/99;

-diritto amministrativo, con particolare riferimento a (...omissis...);

-normativa comunitaria in materia di fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE.

Il bando ha previsto l'attribuzione di punti 0,50 per ogni risposta esatta e la detrazione di 0,15 punti per ogni risposta errata.

La prova stessa ha avuto una durata di 60 minuti e si è svolta **esclusivamente mediante utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali** (art. 7 cit., comma 4); ai sensi dell'art.7, comma 9, anche la correzione degli elaborati da parte delle commissioni è avvenuta "...utilizzando strumenti digitali".

All'esito della prova scritta strutturata come sopra esposto, la dott.ssa Librino **ha riportato il punteggio di 20,8, non sufficiente a superare la prova stessa**, per la quale il bando aveva stabilito un punteggio minimo di 21 (art. 7, comma 3).

Più precisamente, sono state ritenute errate le due risposte che l'odierna ricorrente ha fornito **ai quesiti corrispondenti ai nn. 6 e 53**; di guisa che, essendo stata applicata nei di lei confronti la penalità di punti 0,15 per ogni risposta (asseritamente) errata e non essendo stato attribuito per converso il corretto punteggio di 0,50 per ciascuno dei quesiti stessi, la dott.ssa Librino ha totalizzato il punteggio di 20,8, **anziché il punteggio di 22,1 che le avrebbe consentito l'utile collocazione in graduatoria come "idonea dopo la prova scritta"** e verosimilmente nella graduatoria finale come vincitrice del concorso

Avv. GIROLAMO CALANDRA - Avv. ANTONELLA BONANNO

Piazza V. E. Orlando n. 33 - 90138 Palermo

Tel. 091-586022 091-584957

PEC girolamocalandra@pecavvpa.it antonellabonanno@pecavvpa.it

Con atto del 28 giugno 2022, trasmesso in pari data a mezzo PEC dagli Avv.ti Calandra e Bonanno, la dott.ssa Librino ha proposto ricorso in opposizione avverso l'esito di "non superamento", individuando con chiarezza e precisione i motivi che hanno condotto a siffatta erroneo punteggio per la prova scritta e chiedendo l'annullamento in autotutela del quest'ultimo.

La P.A. regionale odierna resistente si è limitata a trasmettere in data 20 luglio 2022 una nota meramente "interlocutoria", alla quale non ha fatto seguito alcuna ulteriore comunicazione (cfr. nota n. 77819 prot. allegata in atti).

Con nota PEC del 29 agosto 2022 (a firma dei medesimi legali di fiducia), la dott.ssa Librino ha sollecitato il riscontro al ricorso in opposizione; anche tale invito non ha trovato ad oggi riscontro.

Avverso la erronea valutazione della prova scritta, con correlativa esclusione dall'elenco dei "candidati idonei dopo la prova scritta" che accedevano come tali alle ulteriori fasi della procedura concorsuale in argomento, la dott.ssa Librino ha proposto ricorso innanzi a codesto onorevole TAR, deducendo l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e chiedendo in via preliminare e cautelare l'ammissione con riserva alla procedura stessa.

Senonchè da ultimo, nelle more del deposito e della fissazione dell'udienza camerale, con D.D.G. n. 3655 del 15 settembre 2022, l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, ha approvato la graduatoria di merito del concorso pubblico indetto con D.D.G. n. 5039 del 23.12.2021 **per l'assunzione di n. 344 unità** di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D, posizione economica D1) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, profilo di **Specialista in mercato e servizi per il lavoro - Codice CPI-SML**).

Il decreto dirigenziale contiene altresì la declaratoria dei vincitori del medesimo concorso, individuati nell'apposito elenco **per complessive n. 131 unità di personale**. (numero di gran lunga inferiore rispetto ai n. 344 posti messi a concorso nel profilo considerato).

La dott.ssa Librino è stata illegittimamente esclusa dapprima dal novero dei candidati idonei dopo la prova scritta finale, poi dalla ulteriore fase di valutazione dei titoli di servizio e delle esperienze professionali e da ultimo è stata indebitamente esclusa dalla graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale.

Peraltro, con avviso pubblicato in data 6 ottobre 2022, i soggetti dichiarati vincitori sono stati invitati alla scelta della sede di servizio, da effettuare dal 10 al 17 ottobre 2022, a pena di decadenza.

Avverso la graduatoria finale del concorso pubblico e la declaratoria dei vincitori, nonché avverso ulteriori provvedimenti connessi e consequenziali, si rende pertanto necessaria la proposizione dei presenti motivi aggiunti per i seguenti motivi in

DIRITTO

I

ILLEGITTIMITA' DERIVATA

E' appena il caso di rilevare che i provvedimenti impugnati in questa sede derivano la loro illegittimità da quelli impugnati *principaliter* (relativi alla erronea valutazione delle prova scritta svolta correttamente dalla dott.ssa Librino).

I vizi di detti provvedimenti, al fine di una immediata contezza, qui di seguito riproposti e trascritti, differenziandoli rispetto a ciascuna "risposta ai quesiti" esattamente fornita da parte della ricorrente e tuttavia illegittimamente considerata "errata" dalla Commissione esaminatrice; più specificamente

I.1. IN ORDINE AL QUESITO A SCELTA MULTIPLA N. 6

Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del D. Lgs 25 maggio 2017 n. 75 avente ad oggetto l'istituzione del "POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI" - Errore di diritto - Eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti e dello sviamento:

Alla luce della normativa richiamata in epigrafe deve considerarsi errata la valutazione della risposta al quesito n. 6 da parte della Commissione esaminatrice; si riporta testualmente il contenuto della domanda a scelta multipla:

“Ai sensi dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore sono effettuate:

- *Da ricercatori scientifici dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.*
- *Dai medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni.*
- *Dagli ispettori degli istituti previdenziali e assicurativi competenti.”*

La dott.ssa Librino ha esattamente indicato e contrassegnato come corretta la terza risposta **“Dagli ispettori degli istituti previdenziali e assicurativi competenti”**, ritenuta illegittimamente errata dalla Commissione che ha ritenuto asseritamente esatta la seconda opzione **“Dai medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni”**.

La valutazione della risposta al quesito operata nei confronti della odierna ricorrente si appalesa errata in punto di diritto e va senz’altro annullata alla luce del chiaro inopinabile riscontro normativo scaturente dall’**art. 18 del D. Lgs 25 maggio 2017 n. 75** che, nell’istituire il c.d. **“POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI”** ha modificato l’art. 55-septies del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 disponendo che: **“Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall’Inps”** (se trattasi invece di accertamenti relativi a infortuni o malattie professionali, la competenza è rimasta dell’Inail - v., ad esempio messaggio Inps n. 1399 del 29 marzo 2018, punto 8 allegato in atti).

Nella buona sostanza, poiché le visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore sono effettuate ope legis dai medici degli Istituti previdenziali ed assicurativi (INPS e INAIL) competenti, rimane sotto questo primo aspetto comprovato l’errore di diritto nel quale è incorsa la Commissione esaminatrice, la quale avrebbe dovuto contrassegnare come **“ESATTA”** la risposta fornita dalla odierna ricorrente, con attribuzione del relativo punteggio.

I.2 IN ORDINE AL QUESITO A SCELTA MULTIPLA N. 53

Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 17 ottobre 1967 n. 977, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) - Errore di diritto - Eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti e dello sviamento:

Anche in questo caso, la valutazione formulata dalla Commissione esaminatrice nei confronti della dott.ssa Librino con riferimento al quesito n. 53 si appalesa manifestamente inficiata dalla sussistenza di un palese errore di diritto.

Si ritiene opportuno riportare qui di seguito il testo integrale della domanda a scelta multipla:

“Ai sensi dell'art. 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore:

- Ai 16 anni compiuti.*
- Ai 15 anni compiuti.*
- Ai 14 anni compiuti.”*

La ricorrente ha **esattamente** contrassegnato la prima risposta, corrispondente “*Ai 16 anni compiuti*”, risposta considerata tuttavia errata, ritenendo la Commissione esaminatrice (asseritamente) esatta la seconda risposta: “*Ai 15 anni compiuti.*”.

Siffatta valutazione è priva di giuridico fondamento e dev'essere pertanto annullata.

In *subiecta materia* - fissazione dell'età minima per l'ammissione al lavoro - l'art. 3 della L. 17 ottobre 1967 n. 977 (come sostituito dall'art. 5 del D. Lgs. n. 345/1999) ha affermato il principio che “*l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria*” e, comunque, all'epoca, non poteva essere inferiore ai 15 anni compiuti.

Senonché l'art. 1, comma 622 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha così disposto: “*L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di*

età. **L'ETÀ PER L'ACCESSO AL LAVORO È CONSEGUENTEMENTE ELEVATA DA QUINDICI A SEDICI ANNI**" (sul punto cfr. nota n. 9799 prot. del 20/07/2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, prodotta in atti).

In conclusione, per quello che qui ci occupa, deve incontestabilmente riconoscersi da un lato che ai sensi dell'art. 3 della L. 17 ottobre 1967 n. 977 e successive modificazioni e integrazioni, **l'età minima per l'ammissione al lavoro è di anni 16 compiuti** e, dall'altro lato, che la risposta al quesito fornita dalla dott.ssa Librino è pienamente corretta in punto di diritto.

La verità si è che occorre prendere atto dei gravi oggettivi limiti che possono derivare da un sistema "telematizzato" di predisposizione e valutazione "automatica" delle prove selettive scritte (quali quelle previste nella procedura concorsuale *de qua*), nel quale, in occasione della formulazione delle domande a risposta multipla, "... *l'Amministrazione può avvalersi della consulenza di enti pubblici o privati specializzati nel settore* (leggi FORMEZ PA - nda). **In tal caso, la Commissione esaminatrice provvederà alla verifica e validazione di tali quesiti**" (cfr. art. 7, comma 5 del bando di concorso).

La Commissione esaminatrice ha ommesso dall'eseguire approfonditamente il controllo "a monte" sulla correttezza di ciascuna delle risposte previste per i n. 60 quesiti a scelta multipla, trascurando soprattutto di validarne la esattezza alla luce delle novità e modifiche legislative; per ciò stesso incorrendo nella dedotta violazione di legge e nell'eccesso di potere che vizia la valutazione finale della prova svolta dalla dott.ssa Librino per manifesta carenza dei presupposti (derivante dall'errore di diritto).

A tale errata valutazione hanno fatto seguito in ordine di tempo:

- l'illegittima esclusione della dott.ssa Librino dall'elenco dei candidati idonei dopo la prova scritta;
- l'esclusione della ricorrente dalla terza ed ultima fase della procedura, con la di lei esclusione dalla valutazione di eventuali titoli di servizio ed esperienza professionale maturata;

- l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria finale del concorso e dalla declaratoria dei vincitori.

Le considerazioni sopra formulate comprovano la sussistenza di un *modus operandi* difforme dai principi costituzionali di efficienza, buon andamento ed efficacia che dovrebbero connotare l'operato della P.A. specie nei casi in cui, come in sede di procedure concorsuali, tale difformità genera un'evidente ingiusta lesione delle legittime aspettative dei candidati al superamento del concorso.

In conformità al principio di effettività della tutela giurisdizionale delle ragioni e delle aspirazioni della dott.ssa Librino si propone la seguente

ISTANZA CAUTELARE:

Palese si manifesta la ricorrenza nella specie di entrambi i presupposti di legge previsti per l'adozione della misura cautelare.

Per quanto attiene al *periculum in mora*, va evidenziato il danno che la dott.ssa Librino subisce a causa dell'erronea illegittima esclusione dapprima dall'elenco dei candidati idonei dopo la prova scritta, poi dalla terza fase della procedura (valutazione dei titoli di servizio dell'esperienza professionale) e, da ultimo, dalla graduatoria di merito con declaratoria dei vincitori del concorso.

Non è revocabile in dubbio la rilevanza che assume per l'odierna ricorrente la tempestiva inclusione nell'elenco degli idonei dopo la prova scritta; presupposto indefettibile per il di lei accesso alla terza ed ultima fase della procedura, nonché alla auspicabile utile collocazione nella graduatoria finale di merito. Tale argomentazione è peraltro tanto più valida e condivisibile ove si consideri che, nonostante l'espletamento del concorso in questione, la P.A. è riuscita ad effettuare la copertura di **solì n. 131 posti** (cfr. elenco vincitori) rispetto alle **n. 344 unità di personale** nel profilo di **Funzionario-Specialista in mercato e servizi per il lavoro - Codice CPI-SML**).

Va evidenziato ancora che il posto alla cui copertura aspira la dott.ssa Librino è stato messo a concorso con **assunzione a tempo pieno ed indeterminato**, di guisa che la ricorrente subirebbe un sicuro danno derivante dalla ingiusta privazione della

stabilità del lavoro e delle certezze professionali in vista delle quali ha partecipato alla procedura concorsuale *de qua*.

I ricorsi (principale e per motivi aggiunti) sono assistiti da sicuro *fumus boni juris*, non foss'altro che per i dedotti **errori di diritto** nei quali è incorsa la P.A. regionale nella predisposizione e correzione delle prove scritte.

Alla luce dei superiori motivi si chiede

**VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA - PALERMO**

In via preliminare e cautelare, sospendere l'esecuzione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, contestualmente ordinando alla P.A. regionale odierna resistente di provvedere in via interinale:

- all'attribuzione alla prova selettiva scritta svolta dalla dott.ssa Librino del punteggio complessivo di **22,1**, anziché di 20,8 indebitamente attribuito per errore di diritto dalla Commissione esaminatrice del concorso (profilo di **Funzionario-Specialista in mercato e servizi per il lavoro** - Codice CPI-SML);
- alla conseguenziale ammissione con riserva della ricorrente nell'elenco dei "candidati idonei dopo la prova scritta" per la specifica procedura alla quale ha partecipato la ricorrente, con attribuzione di un punteggio di 22,1;
- alla conseguenziale ammissione con riserva della dott.ssa Librino alla terza ed ultima fase della procedura (valutazione dei titoli di servizio dell'esperienza professionale);
- alla ulteriore conseguenziale (auspicabile) ammissione con riserva nella graduatoria di merito e nella declaratoria dei vincitori del concorso di cui trattasi.

Nel merito, annullare i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenziale statuizione in ordine agli adempimenti a carico della P.A. odierna resistente idonei ad assicurare un operato conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Con ogni conseguenziale statuizione sulle spese e compensi di giudizio.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii., si dichiara di avere provveduto al pagamento del contributo unificato nella misura di € 650,00 (anziché di € 325,00) in sede di ricorso principale, in tal modo

Avv. GIROLAMO CALANDRA - Avv. ANTONELLA BONANNO
Piazza V. E. Orlando n. 33 - 90138 Palermo
Tel. 091-586022 091-584957
PEC girolamocalandra@pecavvpa.it antonellabonanno@pecavvpa.it

provvedendo al pagamento del contributo anche per i motivi aggiunti (pari ad € 325,00).

Palermo, 10 ottobre 2022.

Avv. Girolamo Calandra

Avv. Antonella Bonanno

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritta **Avv. Antonella BONANNO**, in qualità di difensore della dott.ssa **LAVINIA LIBRINO**

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, c. 2 CAD che la copia informatica del ricorso per motivi aggiunti che precede è conforme all'originale in mio possesso.

Palermo, 10 ottobre 2022.

Avv. Antonella Bonanno

RELATA DI NOTIFICA:

Ad istanza come in atti, io sottoscritto A.U.G. della Corte di Appello di Palermo, ho notificato e consegnato copia del suesteso ricorso a:

1) ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in persona dell'Assessore regionale *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6, ivi facendone consegna a mani di

2) ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE, in persona del Dirigente Generale *pro tempore*, Dott.ssa Carmen Madonia, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6, ivi facendone consegna a mani di

3) ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE, SERVIZIO 4 “Reclutamento, trasferimenti e mobilità”, Cod. Fisc. 80012000826, in persona del Dirigente del Servizio *pro tempore*, Dott. A. Sirna, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6, ivi facendone consegna a mani di

4) FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale ed amministrativa del FORMEZ PA, in Roma, Viale Marx n. 15, avvalendomi all'uopo del servizio postale

Avv. GIROLAMO CALANDRA - Avv. ANTONELLA BONANNO

Piazza V. E. Orlando n. 33 - 90138 Palermo

Tel. 091-586022 091-584957

PEC girolamocalandra@pecavvpa.it antonellabonanno@pecavvpa.it

5) dott. Angelo GAUDIO, residente in Palermo, Via Leonardo Da Vinci n. 48, ivi facendone consegna a mani di

io sottoscritta Avv. Antonella Bonanno attesto che la copia digitale del ricorso per motivi aggiunti che precede è conforme all'originale.
Palermo, 13 dicembre 2022
Avv. Antonella Bonanno